



**TRIBUNALE DI LUCCA
RITO COLLEGALE SEZIONE PENALE**

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| DOTT. BORAGINE GERARDO | Presidente |
| DOTT.SSA MARINO VALERIA | Giudice a latere |
| DOTT.SSA GENOVESE NIDIA | Giudice a latere |

DOTT. AMODEO GIUSEPPE DOTT. GIANNINO SALVATORE
Pubblico Ministero

| | |
|--|---------------------------|
| SIG.RA BARSANTI LAURA | Cancelliere |
| SPINELLI SIG.RA MARILENA - Stenotipista | Ausiliario tecnico |

VERBALE DI UDIENZA REDATTO IN FORMA STENOTIPICA

PAGINE VERBALE: n. 41

PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. TRIB. 2135/13 - R.G.N.R. 6305/09

A CARICO DI: ANDRONICO SALVATORE + 40

UDIENZA DEL 01/07/2016

LU0010 POLO FIERISTICO

Esito: RINVIO AL 12 SETTEMBRE 2016 ORE 09.30

Caratteri: 56050

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

| | |
|--------------------------------------|----|
| APPELLO E QUESTIONI PRELIMINARI..... | 3 |
| ORDINANZA..... | 35 |

**TRIBUNALE DI LUCCA - RITO COLLEGALE SEZIONE PENALE
LU0010 POLO FIERISTICO
PROCEDIMENTO PENALE n. R.G. TRIB. 2135/13 - R.G.N.R. 6305/09
Udienza del 01/07/2016**

DOTT. BORAGINE GERARDO Presidente
DOTT.SSA MARINO VALERIA Giudice a latere
DOTT.SSA GENOVESE NIDIA Giudice a latere

DOTT. AMODEO GIUSEPPE DOTT. GIANNINO SALVATORE Pubblico
Ministero

SIG.RA BARSANTI LAURA Cancelliere
SPINELLI SIG.RA MARILENA - Stenotipista Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI - ANDRONICO SALVATORE + 40 -

APPELLO E QUESTIONI PRELIMINARI

PRESIDENTE - Buongiorno. † *(Il Presidente fa l'appello).*

Allora, c'è stata quindi la dichiarazione di revoca. Diamo atto che in cancelleria è stata depositata un'ulteriore dichiarazione di revoca di parte civile per il signor Dell'Osso Enrico, che alleghiamo al verbale. Poi diamo atto che innanzitutto si è proceduto a dare incarico alla cancelleria per la individuazione e restituzione alle Parti di atti e documenti che erano indicati nelle memorie che avevate depositato, sia il Pubblico Ministero che le Parti, sono state individuate e la cancelleria ha dato seguito e darà ulteriormente seguito a questa attività di restituzione. Alcuni documenti non sono stati individuati, ma non è un grosso problema perché, al di là della collaborazione

nell'individuarli o meno, se non sono acquisiti al fascicolo del dibattimento perché non acquisiti o perché già restituiti, non sono utilizzabili ai fini del giudizio e quindi il problema è solo di una presenza fisica che non ha nessuna valenza giuridica. Allora, detto questo, ci eravamo salutati dandoci appuntamento ad oggi per fare una valutazione complessiva su quanto occorreva acquisire o meno, sulle varie richieste, per dare termine alle Parti per controdedurre su richieste varie effettuate dalle altre Parti e per verificare se c'erano altre richieste in data odierna che si potevano sciogliere, insomma affrontare seduta stante. Allora, l'Avvocato... ad onor del vero l'Avvocato Ruggeri era venuto in camera di consiglio solo per anticiparci una questione che sta per formalizzare in questo momento.

AVV. RUGGERI LADERCHI - Sì, signor Presidente, la ringrazio e se non ci sono altre questioni da parte di altre Parti mi permetterei di sollevare brevemente - e vi chiedo scusa perché per una volta vi parlerò di diritto e di diritto comunitario e non di assili ferroviari - perché il signor Pubblico Ministero ha depositato due memorie in data 17 giugno, che tutti conosciamo, che pongono dei problemi, cioè spiegano e illustrano delle questioni di diritto comunitario. Siamo assolutamente d'accordo con il Pubblico Ministero, si tratta di questioni molto importanti ai fini di questo processo e se mi date

appunto qualche minuto vorrei illustrare perché le difese degli imputati tedeschi e austriaci, io penso di parlare a nome di tutti i colleghi di questa parte, ritengano che possa essere opportuno utilizzare lo strumento che il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea mette a disposizione per trattare queste questioni e in qualche modo risolverle in via definitiva, senza la necessità che si trascinino per i vari gradi del giudizio. Per andare molto rapidamente a qual è il punto, abbiamo una memoria breve, che illustra quali sono le questioni. Ovviamente non dà la risposta alle questioni. La risposta sarà data in sede di discussione, in questa sede o in sede di discussione a Lussemburgo, però semplicemente illustra le questioni poste dalle memorie del signor Pubblico Ministero, sulle quali noi concordiamo esistono delle questioni. Allora, non starò qui a ripercorrere il quadro normativo delle normative dell'Unione Europea, è illustrato in dettaglio in questa memoria. In termini molto brevi, esistono delle direttive che sono state volte a facilitare o a garantire quella che in termini di diritto comunitario si chiama la libera circolazione, quella che in termini ferroviari viene chiamata l'interoperabilità in seno all'Unione Europea. Oltre a questa prima direttiva con una serie di decisioni, sulle quali porta la memoria della Pubblica Accusa, esiste un testo che è volto ad armonizzare, garantendo un elevato

livello di sicurezza in seno a tutta l'Unione Europea, la sicurezza ferroviaria, la direttiva 2004/49. Allora, è su questi due testi che credo si pongano delle questioni che hanno una natura pregiudiziale al vostro giudizio, che è il giudizio che il Pubblico Ministero vi chiede di fare con quelle memorie. In primo luogo vorrei parlare di due decisioni. Si tratta delle decisioni che hanno stabilito le specifiche tecniche di interoperabilità per i vagoni merci. Si tratta delle decisioni citate nella memoria del Pubblico Ministero in tema di immatricolazione, in maniera di piani di prova. La posizione dell'Ufficio della Pubblica Accusa è molto chiara sul punto e ci dice testualmente "queste decisioni, in quanto direttamente applicabili" - e mi riferisco alla penultima pagina della memoria in tema di immatricolazione del Pubblico Ministero - ci dicono "queste decisioni sono direttamente applicabili ed efficaci in tutti i Paesi, inclusa l'Italia" - scrive il Pubblico Ministero, immagino io anche inclusa la Germania - "senza necessità di alcuna misura nazionale e pertanto prevedono determinati obblighi". Poi la memoria continua e discute di quelle che sono le norme tedesche. Noi queste norme tedesche le citiamo integralmente. Queste norme non prevedono nulla in materia di obbligo di indicazione dei piani di manutenzione. La Procura ritiene che queste decisioni comunitarie facciano scaturire degli obblighi efficaci

immediatamente in capo agli operatori su questa materia. Ora, non voglio anticipare qual è la nostra analisi e qual è la nostra risposta, questo lo faremo in discussione, però io credo che vi sia una questione pregiudiziale prima di discutere il problema: è sapere in che misura le decisioni 2006/861 e 2009/107, sul quale è basata l'articolata argomentazione dell'Ufficio della Pubblica Accusa, sono fonte di obblighi in capo ai proprietari detentori o manutentori di carri merci costruiti prima del 2006, con particolare riferimento al tema dei piani di manutenzione, che è quello su cui argomenta la Pubblica Accusa. Vi è una seconda questione - e mi avvio alla conclusione - che ha una portata un po' più generale, che è sollevata anch'essa nelle memorie depositate qualche giorno fa dalla Pubblica Accusa, ma che in nuce forse era già presente nel capo d'imputazione. Si riferisce specificatamente alla direttiva 2004/49. Nella memoria l'Accusa illustra dettagliatamente il decreto legislativo 162 del 2007. Voi sapete, tutti sappiamo che si tratta del testo attraverso il quale lo Stato membro Repubblica Italiana ha recepito in seno al nostro ordinamento le norme della direttiva 2004/49. L'ha fatto in ritardo. All'epoca dell'incidente la messa in opera non era completa, ma per quello che ci riguarda era il testo che trasponeva la direttiva nel diritto italiano. Nel diritto tedesco, sapete è stato

discusso dai vari consulenti ed è discusso anche nelle memorie della Procura, la direttiva è stata trasportata con delle modifiche della legge generale ferroviaria, che a sua volta poi è messa in opera dal famoso Regolamento EBO, il regolamento generale delle ferrovie, del quale discute anche ampiamente la Procura nelle sue memorie. In Austria c'è stata una modifica della legge ferroviaria del 1957. Quindi siamo in un quadro in cui tutti i Paesi hanno trasposto pienamente la direttiva 2004/49. Qual è il punto - e vado a concludere - che ci interessa? Nei capi d'imputazione, nell'impostazione che traspare dalle memorie, sembrerebbe che la Procura ritenga che gli operatori che agissero in quanto manutentori in Germania o in quanto detentori di carri e locatori di carri in Austria, dovessero adeguarsi alla norma di trasposizione italiana, al decreto 162/2007. Il capo d'imputazione dice: tu imputato Kriebel, che hai fatto il controllo ad ultrasuoni sulla sala montata 98331, hai violato il decreto legislativo 162/2007. Dice: te imputato Schroter, che eri il supervisore di Kriebel, hai violato il decreto legislativo 162/2007, ossia la trasposizione in Italia, nonché un altro decreto legislativo italiano in materia di attrezzature da lavoro. Allora la questione che credo il Tribunale... il Pubblico Ministero ponga al Tribunale, ed è un pregiudiziale logico del giudizio, è capire se questa è una norma che si applica a questi signori. Ora,

questo è un problema di diritto italiano, un problema di diritto penale. Ci sono altri che sono molto più equipaggiati di me per discutere di questo e ne discuteremo in discussione. Però ancora prima si pone un problema di diritto comunitario, perché la direttiva 2004/49 nello stabilire un quadro armonizzato ha limitato le possibilità degli Stati membri di imporre proprie norme di sicurezza nazionale ai prodotti, ai beni e servizi, agli operatori di altri Stati membri. E questo quindi credo che sia un problema pregiudiziale, prima ancora di discutere se il diritto italiano considera lecito o meno di applicare al manutentore tedesco la norma italiana piuttosto che la norma tedesca di trasposizione. Voi mi direte: bah, entrambi traspongono la direttiva, cosa cambia? Ebbene, credo che cambi molto, perché prima di tutto ci possono essere delle incongruenze del testo, e lo illustreremo; a mio modesto avviso ci sono delle incongruenze nel testo o nell'interpretazione che è stata data del testo italiano rispetto al testo della direttiva, mentre il testo tedesco, di nuovo, a sommosso avviso di queste difese, è più fedele al testo della direttiva in merito alla questione di chi sia responsabile della sicurezza, ossia quali sono i soggetti sui quali gravino gli obblighi di sicurezza. Ma questo direi che è un aspetto forse quasi minore. C'è un altro aspetto, che è quello più pregnante

- e qui sono veramente alla conclusione - che è quello che non solo mi dicono "te Kriebel dovevi rispettare la trasposizione italiana", ma mi dicono "te Kriebel dovevi rispettare tutta una serie di standard italiani nell'effettuare la tua attività manutentiva", mentre il testo tedesco dice "te Kriebel non solo hai discrezionalità, ma sei obbligato ad agire seguendo determinate regole di comportamento". Ci è stato illustrato da diversi consulenti il criterio chiave dell'agire dell'operatore diligente in Germania, l'operatore modello secondo la giurisprudenza consolidatissima tedesca, ma anche secondo una norma esplicita della trasposizione da direttiva, dice "te operatore, ove non diversamente... ove non c'è una regola specifica, devi obbligatoriamente agire secondo le regole tecniche riconosciute". E ci è stato spiegato, lo sapete bene che cosa sono queste regole tecniche riconosciute e che esiste una presunzione forte di coincidenza delle regole tecniche riconosciute con gli standard iniziali, norme DIN, regole della Deutsche Bahn, regole del manuale V.P.I. Quindi l'operatore in Germania è diligente, e deve essere diligente ed è obbligato da una norma esplicita di legge a rispettare questi standard e non fare altro; non può distaccarsi da questi standard. Quindi questo è il tema. Perché lo solleviamo oggi? Vorrei chiarire e con questo chiudo veramente. E' chiaro, secondo la

giurisprudenza comunitaria, secondo la giurisprudenza nazionale, secondo la norma esplicita del trattato, che le corti di ultima istanza cosiddette, in Italia la Corte di Cassazione, hanno un obbligo incondizionato di sollevare queste questioni quando per decidere affrontano una questione di diritto comunitario. La vostra situazione è diversa. Si tratta di uno strumento che l'ordinamento mette a vostra disposizione. Si tratta di una scelta. La giurisprudenza sia della Corte Europea che delle Corti italiane è amplissima sul punto. Perché solleviamo questa questione oggi? Io credo per una questione di trasparenza e per permettere a tutte le Parti di considerare questi temi, e in primis al Tribunale. La scelta, è ovvio, non è una scelta delle Parti; è uno strumento nelle mani del Tribunale, sia nella formulazione del testo della domanda, sia se formulare o meno una domanda. Ovviamente, qualora vi fosse un rinvio - e vorrei evitare qualunque fraintendimento sull'intenzione di queste difese - è ovvio e va de plano che la prescrizione è interrotta, quindi le preoccupazioni che sono molto care a tutti in questa stanza in tema di prescrizione non soffrirebbero dall'eventuale uso da parte del Tribunale di questa facoltà. E' altrettanto chiaro, credo, che si possa sollevare questo problema in qualunque fase e grado del giudizio. I precedenti italiani sono noti e vorrei forse

andare a concludere proprio con uno di questi precedenti.

PRESIDENTE - Però questa volta concluda davvero.

AVV. RUGGERI LADERCHI - Concludo veramente. Però vorrei appunto sottolineare questo aspetto. Dobbiamo pensare... pensiamo tutti alla ragionevole durata del processo, ma dobbiamo pensare alla ragionevole durata globale del processo. Questo Tribunale e la Corte d'Appello avranno la facoltà di ascoltare gli argomenti del Pubblico Ministero, di ascoltare gli argomenti di queste Difese e di decidere su questi temi. Però noi continueremo a discutere per tre gradi di giudizio temo, perché sono temi chiave. L'alternativa è risolverli una volta per tutte, da parte del Giudice che è deputato a questa funzione, dopodiché la discussione sarà molto più semplice e molto più lineare su questi temi. E in questo senso - e con questo concludo - c'è un precedente del Tribunale di Milano del 2002, molto noto e molto famoso, in una causa molto, molto sensibile anche mediaticamente, in cui il Tribunale dice "va rammentato che rivolgersi da parte del Giudice procedente alla Corte di Giustizia" - in quel caso lo faceva a richiesta del Pubblico Ministero - "è una questione di interpretazione di un atto compiuto dalle istituzioni, non è un obbligo quando non c'è un Giudice di ultima istanza, ma come insegna la copiosa giurisprudenza della Corte in casi di difficile o ambigua interpretazione di diritto comunitario, il ricorso ex

articolo 234" - oggi il numero dell'articolo è cambiato, la sostanza no - "diventa certamente opportuno e consigliabile ai fini di ottenere un'interpretazione autoritativa che risolva senza margini di dubbio il caso sottoposto alla valutazione del Giudice precedente". E con questo ho concluso.

PRESIDENTE - Grazie. Allora, su questa istanza avanzata dall'Avvocato Ruggeri le altre Parti, le altre Parti con interessi affini o analoghi aggiungono qualcosa o si riportano? Così diamo la parola al Pubblico Ministero e alle Parti Civili. Allora, Pubblico Ministero.

P.M. AMODEO - Presidente, allora, soltanto due parole, perché siamo... credo ci stiamo avvicinando alla fine del processo. Che, diciamo così, le indagini del processo non fossero semplici si sapeva, si è capito, sia in punto di fatto, di ricostruzioni tecniche, che in diritto, però è il momento della sintesi. Qualsiasi grandissimo lavoro di analisi, qualsiasi, in qualunque campo, non può che portare a conclusioni sintetiche e quando ci sarà la requisitoria speriamo veramente di discutere per flash, perché qualsiasi lavoro di analisi quando è profondo ci porta a risolvere la questione in poche battute. Allora, io naturalmente mi oppongo all'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Presidente, nelle memorie citate dall'Avvocato Laderchi mi pare - e dico "mi pare" perché sono memorie di parte, sono memorie del

Pubblico Ministero diciamo, quindi io non posso avere l'arroganza o la presunzione di dire che sono oro colato - ma sono state fatte diciamo con attenzione e i risultati sintetici a cui arrivano mi sembrano veramente difficilmente, dal mio punto di vista naturalmente, difficilmente discutibili. Io non ho capito bene, diciamo, poi il riferimento alla direttiva 2004/49 e alla decisione... credo che si riferisca alla 861 del 2006. Va beh, ma questo è risaputo, tutti quelli che fanno - diciamo così - giurisprudenza sanno che una cosa sono le direttive e altra cosa sono le decisioni, voglio dire, no? Tutti lo sappiamo. Le direttive indicano agli Stati membri un obiettivo da perseguire, ma non indicano generalmente né i tempi, né i modi, né le forme, né quant'altro. La decisione invece è immediatamente precettiva, immediatamente efficace nei territori degli Stati membri. Ma queste sono - perdonatemi - banalità, diciamo, di diritto comunitario. *Iura novit curia*, siamo in fondo pagati per conoscere anche il diritto comunitario. La conoscenza del diritto comunitario ci porta a dire che il primo Giudice del diritto comunitario è il Giudice nazionale. E' il Giudice nazionale che è chiamato ad applicare e interpretare il diritto comunitario. E, vi ripeto, se l'Avvocato Laderchi si riferisce alle memorie sul quadro normativo di settore e all'altra sulla immatricolazione, basta leggersele con

attenzione per farci i conti, diciamo, e per fare i conti soprattutto con le conclusioni, che sono veramente sintetiche e di flash, dopo un lavoro di analisi diciamo commisurato alla novità dei problemi che questo processo ci ha costretto ad affrontare. Quindi il Giudice nazionale primo giudice. Il fatto che, diciamo, la direttiva 2004/49 possa aver trovato tempi e modi diversi di applicazione in Germania e in Italia può essere possibile, ma Presidente, noi non ci dobbiamo dimenticare che, diciamo, il nostro... nello sforzo di coordinamento tra le varie fonti normative che dobbiamo coordinare, questo benedetto secondo comma dell'articolo 6 del Codice Penale. Il primo libro del Codice Penale lo conoscete tutti, "Dei reati in generale"; il secondo comma dell'articolo 6, lo ricordo solo a me stesso perché voi tutti lo conoscete meglio di me, dice: "Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato" - in questo caso parliamo di Repubblica Italiana - "quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione". E' su questo che noi dobbiamo ragionare. L'evento derivante dalla pessima o mancata manutenzione si è verificato in Italia. Mi dispiace per gli imputati tedeschi, ma devono fare i conti con il diritto penale nazionale italiano. E questo poi naturalmente refluisce dal punto di vista dell'accusa

negativamente anche sulla responsabilità diciamo dei soggetti italiani, perché ove mai fosse vero, e peraltro assolutamente ininfluyente, quello che dice l'Avvocato Laderchi sui diversi compiti che sarebbero stati attribuiti al manutentore tedesco, questo finisce per aggravare la posizione degli italiani, che nella prospettazione dell'Avvocato Laderchi avrebbero dovuto essere consapevoli di un minor livello di garanzie manutentive che l'ordinamento tedesco prevedeva rispetto a quello italiano. Ecco, non tradirò la consegna sulla sinteticità, sto per concludere, Avvocati perdonatemi, dovete sopportarmi solo per un secondo, non dico nient'altro e passo la parola al collega. Vuoi aggiungere qualcosa? Non abbiamo altro da dire, Presidente.

PRESIDENTE - Le Parti Civili aggiungono qualcosa a quanto detto dal Pubblico Ministero? Avvocato Maffei.

AVV. MAFFEI - Credo che dipenda tutto da voi, naturalmente. Se voi ritenete di poter formulare una valutazione e una decisione allo stato, allora dovete comportarvi in un certo modo, con coerenza. Se ritenete invece che la situazione nella sua complessità, ammesso che sia una situazione complessa, meriti che si segua il consiglio enunciato da altro Giudice e riferito dall'Avvocato Laderchi, vi comporterete ancora una volta coerentemente con questo vostro dubbio. Per quanto ci riguarda, abbiamo personalmente l'impressione che ancora una volta le

nostre ragionevoli attese vengano in un certo senso deluse, perché oggi avremmo aspettato una parola che scandisse la fine dell'istruttoria dibattimentale e segnasse invece, con un calendario, il seguito dell'attività processuale, con la ovvia fase della discussione. E invece oggi pare essere ancora una volta, o comunque pare essere il giorno della sassata nella piccionaia processuale. Se questo dovesse essere, ancora una volta valuti il Tribunale. Allo stato rigetto, per il seguito...

PRESIDENTE - Se non c'è altro da aggiungere su questa questione, affrontiamo anche quelle successive, vale a dire sulle altre produzioni sulle quali bisognava interloquire, ci sono rilievi, controdeduzioni da effettuare? Formulateli pure in questa sede, così come se vi sono memorie o documenti da produrre facciamolo, così il Tribunale è in grado di prendere una decisione.

AVV. SCALISE - Presidente, chiedo scusa, Avvocato Scalise. Per quanto riguarda le memorie, naturalmente le memorie che la difesa produrrebbe dipendono dalla vostra decisione, quindi l'ordinanza con la quale voi acquisirete o meno, alla luce dell'eccezione che abbiamo sollevato sulle memorie...

PRESIDENTE - A quale si riferisce? A quale si riferisce?

AVV. SCALISE - Mi riferisco alle memorie tecniche del consulente Toni...

PRESIDENTE - Sempre quelle... sempre quelle (sovrapposizione di voci)...

AVV. SCALISE - Sì, quelle che abbiamo eccepito sia io che l'Avvocato Manduchi e che abbiamo ribadito anche alla scorsa udienza.

PRESIDENTE - Sì.

AVV. SCALISE - Ovviamente, ove voi decideste di acquisirle, depositeremo... lo anticipo al Tribunale, depositeremo delle memorie anche ai sensi dell'articolo 121, la mia è a firma mia; se voi deciderete di non acquisirle sarà inutile la produzione, quindi non depositeremo nulla.

PRESIDENTE - Quindi, per intenderci, lei dice: aspettiamo la vostra ordinanza.

AVV. SCALISE - Il deposito è all'esito della vostra ordinanza.

PRESIDENTE - Perché lei vuole dire: se non acquisite quelle del Pubblico Ministero non produciamo neanche le nostre. E' questo?

AVV. SCALISE - Non servono.

PRESIDENTE - Perché non servono. Va bene.

AVV. MAFFEI - Presidente, se lei mi permette.

PRESIDENTE - Avvocato Maffei.

AVV. MAFFEI - Scusi, io avrei un paio di modeste produzioni, entrambe relative a spese effettuate dalla Parte Civile Piagentini, Piagentini Marco come esercente la podestà genitoriale su Leonardo Piagentini. Sono spese effettuate per compensare taluni medici, del che naturalmente ho

documentazione. Questa documentazione vorrei che transitasse negli atti del processo.

PRESIDENTE - Poi, Pubblico Ministero.

P.M. GIANNINO - Un articolo, soltanto un articolo di una rivista scientifica, l'Associazione Italiana per l'Analisi delle Sollecitazioni, è un articolo sulle tecniche ad ultrasuoni. Sono cinque pagine di articolo.

(più voci fuori microfono)

PRESIDENTE - Come?

(più voci fuori microfono)

PRESIDENTE - (sovrapposizione di voci)

AVV. FRANCONI - Ma scusate, ma... non era l'altra volta? Non era l'altra volta il termine? Scusate signori del Tribunale, probabilmente io...

PRESIDENTE - Scusi, c'era l'Avvocato Nicoletti che è la terza volta che si risiede. Facciamolo parlare un attimo.

AVV. NICOLETTI - Mi fa bene. Per l'Avvocato Pedonese devo produrre tre documenti, che sono anche in questo caso delle ricevute di pagamento di prestazioni professionali.

PRESIDENTE - Avvocato... Avvocato Carloni.

AVV. CARLONI - (voce fuori microfono)

PRESIDENTE - Avvocato, non... non va? Cambiamo microfono, per favore.

AVV. CARLONI - Sì. Avvocato Carloni, parte civile Claudio Menichetti. Si tratta anche in questo caso di parcelle

che sono state corrisposte a professionisti, consulenti nominati da questa parte civile, e in alcuni casi non solo perché per esempio il dottor Rivella o l'ingegner Orsini erano anche consulenti di altre parti civili. Comunque sono le produzioni relative alle spese sostenute per il loro compenso. Grazie. Poi in sede di discussione saranno divise fra le varie parti.

PRESIDENTE - Avvocato Bagatti.

AVV. BAGATTI - Sì. Non è una produzione, è una precisazione, un chiarimento che chiedo al Collegio riguardo all'ordinanza resa all'udienza dell'08 giugno del 2016, in questo senso: viene dichiarata... viene revocata l'audizione a teste del signor Schüler, in quanto rinunciato dalle difese tedesche. Niente si dice però - e penso che l'equivoco nasca da un'assonanza fonetica dei cognomi, niente si dice rispetto a una richiesta che era stata formulata dal sottoscritto unitamente ai colleghi Nicoletti, Pedonese e Dalla Casa all'udienza del 25 novembre del 2015, era stata depositata anche una breve memoria, era un'istanza per l'audizione ai sensi del 507 di Klaus Schülner, cioè "ner" finale, mentre l'altro è... me l'ero appuntato, è Schüler, Jörg Schüler, che era nelle liste testi. Tra l'altro Jörg Schüler è, se non ricordo, un dipendente delle Ferrovie Tedesche, mentre Schülner, la persona indicata per cui c'era questo anticipo ex 507 di queste difese, è un funzionario delle

Ferrovie Austriache, delle OBB.

PRESIDENTE - E quindi rinnova l'istanza?

AVV. BAGATTI - C'è questa istanza. Facevo presente che c'è ancora una riserva da parte vostra sul punto e forse...

PRESIDENTE - Comunque rinnova l'istanza?

AVV. BAGATTI - Si rinnova l'istanza, sì.

PRESIDENTE - Quella del 25 novembre. E lì avete anche depositato la memoria.

AVV. BAGATTI - Avevamo depositato una memoria. Era un'istanza ex 507. Penso che l'equivoco poi comunque nasca...

PRESIDENTE - (sovrapposizione di voci)

AVV. BAGATTI - Anche noi abbiamo messo... ci abbiamo messo un po' per ricostruire la cosa, perché c'è questa assonanza fonetica. Comunque Jörg Schüler è nella lista testi dei difensori tedeschi, l'altro si chiamava Klaus Schülner.

PRESIDENTE - Va bene.

AVV. BAGATTI - Vi ringrazio.

PRESIDENTE - E' sempre sotto riserva, come altre cose in corso di valutazione. Avvocato Francini, prego.

AVV. FRANCINI - Sì, buongiorno. Presidente, io sono un pochino così, boh, chiedo a voi la comprensione che non riesco ad avere da sola. Io avevo capito che avevate dato un termine per il quale noi abbiamo lavorato abbastanza alacremente per portarvi la documentazione e mi sembrava che quello fosse un termine definitivo per tutti. Dopodiché su quelle produzioni tutti avevano

interloquuto, cosa che è avvenuta, e dopodiché voi oggi avreste deciso, oggi o nella data che ritenete, ovviamente il vincolo non è per il Tribunale. Ora comprendo che oggi invece questo termine è nuovamente in gioco. Vorrei capire, cioè...

PRESIDENTE - Allora...

AVV. FRANCINI - Perché sennò allora, se ogni termine...

PRESIDENTE - Allora, allora...

AVV. FRANCINI - ...se è vero che ogni regola ha la sua eccezione, però allora la prendiamo anche noi questa...

PRESIDENTE - No, va beh, allora l'istruttoria non era stata dichiarata chiusa, quindi questo già è un dato che trancia ogni altro tipo di valutazione sulla quale possiamo soprassedere; però ci eravamo detti che c'era un periodo interlocutorio ed oggi il Pubblico Ministero ha prodotto un articolo, ci sono documenti sui quali siete chiamati ad interloquire di qui a poco, ma non mi pare che sia una mole di produzione tale che metta in crisi la vostra possibilità di...

AVV. FRANCINI - No, certo, non..

PRESIDENTE - (sovrapposizione di voci)

AVV. FRANCINI - ...capisco che il mio intervento può apparire polemico e lo vuole essere.

PRESIDENTE - (sovrapposizione di voci)

AVV. FRANCINI - Però la verità è che, cioè, diciamo così, le regole del gioco si fissano e sono o prefissate o fissate

da chi le può dare, nel caso questo... in questo caso voi. Noi ci eravamo attenuti, e ci è costato anche qualche ora di qualche nottata. Ci avrebbe fatto piacere che tutti l'avessero fatto, perché oggi saremmo in una condizione diversa. E' chiaro che se sono dieci fogli li riguardiamo e se ci date un tempo ragionevole replichiamo subito.

PRESIDENTE - Va bene.

AVV. FRANCINI - Era solo una sollecitazione. Grazie.

PRESIDENTE - Ve lo diamo. Però ad onor del vero bisogna dire che è stato l'Avvocato Ruggeri a dare la stura a tempi processuali diversi rispetto a quelli che ci siamo dati, ma comunque tutto si risolve e anche ci auguriamo in data odierna. Quindi il problema, state sereni anche rispetto a ipotesi di... non mi ricordo quale termine... a piccionaia, sassate alla piccionaia, mi sembra assolutamente non pertinente.

AVV. SCALISE - Presidente, l'ultimo "state sereni" ci ha rimesso la poltrona.

PRESIDENTE - L'ultimo...?

AVV. SCALISE - L'ultimo "stai sereno" ci ha rimesso la poltrona.

PRESIDENTE - Ah, no, no... sono riferimenti che con noi non hanno niente a che vedere. Allora...

AVV. MAFFEI - Presidente, parlavo di sassi della piccionaia.

PRESIDENTE - Sì, di sassi (sovrapposizione di voci)...

AVV. MAFFEI - Appunto, appunto. Se lei mi permette vorrei...

PRESIDENTE - No, però Avvocato, ci perdoni, ci perdoni, non ci... mi faccia... altrimenti perdo il filo. Se è una questione processuale le do la parola, se è altro (sovrapposizione di voci)...

AVV. MAFFEI - E' modesta questione processuale.

PRESIDENTE - Prego.

AVV. MAFFEI - Nel senso che è una modesta riflessione. Ha ragione l'Avvocato Francini quando evoca le regole, tra le quali peraltro esiste anche quella della pronuncia della ordinanza che dichiara la conclusione dell'istruttoria dibattimentale.

PRESIDENTE - L'abbiamo già detto.

AVV. MAFFEI - E allora lo ripeto anch'io.

PRESIDENTE - E allora lo ripeto anch'io, perché la parola spetta ovviamente al Tribunale. Per ultimo ancora una volta dobbiamo ribadire questo concetto superfluo. Allora, sulle questioni... sulle produzioni documentali che sono qui sul banco vi diamo qualche minuto e aspettiamo le vostre interlocuzioni per pronunciarci su tutto complessivamente. Va bene?

AVV. FRANCINI - Quanto... quanto abbiamo? Una decina di minuti, un quarto d'ora ce li date per vedere...?

PRESIDENTE - Sì, sì, certo.

AVV. FRANCINI - Grazie.

-(Viene sospeso il procedimento alle ore 10:41).

-(Viene ripreso il procedimento alle ore 11.00).

AVV. DALLA CASA - Presidente, buongiorno. Sono l'Avvocato Dalla Casa, volevo dare atto del mio arrivo. Grazie.

PRESIDENTE - Bene.

AVV. PEDONESE - Stessa cosa, Avvocato Pedonese.

PRESIDENTE - Allora, ci siamo? Avvocato Siniscalchi.

AVV. SINISCALCHI - Grazie. Posso? Io volevo dire solo una parola su quell'articolo prodotto dai Pubblici Ministeri. Si tratta di un articolo che fa parte degli studi di un convegno e se non ricordo male ho letto "settembre del 2012". Ora, la peculiarità di questo articolo è che è sottoscritto dai periti di questo processo, cioè da Vangi e Licciardello. Ora, questa curiosa coincidenza determina secondo me una istanza, la necessità cioè ulteriore che i periti siano sentiti in questo processo, perché il contenuto dell'articolo è esattamente una memoria tecnica, direi che così può essere definita, sulle tecniche ad ultrasuoni nell'ispezione degli assili ferroviari. Ritengo che in questa analisi tecnica che è stata fatta si è considerata anche l'esperienza che è stata fatta e che deriva dal disastro ferroviario del quale ci occupiamo. Quindi la - dicevo io - coincidenza circa gli autori di questo articolo determina il fatto che in qualche modo questa assume la veste di una memoria

tecnica fatta al di fuori del contraddittorio processuale e quindi in questo senso, siccome c'era già un'istanza rivolta al Tribunale di sentire i periti, credo che l'acquisizione al fascicolo del Tribunale di questo articolo sia necessariamente condizionata appunto dalla assunzione testimoniale dei periti anche su questo punto eventualmente.

PRESIDENTE - Grazie. C'è dell'altro? Avvocato Francini.

AVV. FRANCINI - Sì. Brevemente sulla questione sollevata dal collega di Parte Civile in ordine ai due testimoni Schüler e Schülner. Allora, a noi risulterebbe... volevi intervenire, Ludovica?

PRESIDENTE - Prego, prego, Avvocato.

AVV. FRANCINI - Ah, okay. No, no, scusi, era solo per capire se avevo bloccato. Per quanto riguarda Jörg Schüler, che è un teste di D.B., era stato rinunciato dalla difesa di G.A.T.X., della quale era testimone, all'udienza in data 14 marzo 2016, ed è poi stato revocato con l'ordinanza del Tribunale dell'08 giugno 2016. Quindi su questo non ci sono questioni. Su Klaus Schülner noi abbiamo questa ricostruzione, quindi come tale, diciamo, per chiarezza, era un teste del Pubblico Ministero, rinunciato e poi revocato con ordinanza di questo Tribunale, salvo il vero, 18 marzo 2015. Con una produzione da parte del Pubblico Ministero, con un 430, viene introdotto un documento...

PRESIDENTE - Sì.

AVV. FRANCINI - ...e si genera un 507. Quindi per noi, se la richiesta è di chiarimento della nostra posizione, dovrebbe essere in riserva, ed è una delle vostre riserve.

PRESIDENTE - Sì, sì.

AVV. FRANCINI - Quindi...

PRESIDENTE - Era proprio quello che (sovrapposizione di voci)...

AVV. FRANCINI - No, no, era solo... siccome erano testi riferibili a noi, quindi era corretto che si dicesse.

PRESIDENTE - Allora, ci sono altre...? Avvocato Giorgi.

AVV. GIORGI - (voce fuori microfono)

PRESIDENTE - Il microfono.

AVV. GIORGI - Sì. Sì, Presidente, sulle produzioni della Parte Civile relative alle spese di consulenza tecnica, mi riferisco alle produzioni dell'Avvocato Pedonese relative alle spese di consulenza tecnica della dottoressa Tomagnini, di consulenza tecnica, non di terapia ma di consulenza tecnica, mi riferisco alla produzione relativa prodotta in favore e per conto della signora Rombi e del signor Menichetti, relativa alla consulenza tecnica effettuata dal dottor Alberto Petracca, alla produzione effettuata per conto di Marco Piagentini, che attesta, con la produzione di assegni e di un progetto di notula, spese di consulenza tecnica; alle parcelle del dottor

Giorgio Puntoni in favore di Menichetti Claudio, che anch'essa attesta spese di consulenza medico legale; alle parcelle dell'ingegnere Maurizio Orsini, che attesta spese... spese... in questo caso forse è un preventivo, preavvisi di notula per spese di consulenza tecnica, in questo caso esattamente tecnica, di natura esattamente tecnica e non medico legale, l'ingegner Maurizio Orsini, e così le parcelle del dottor Paolo Rivella, dottore commercialista, che anch'esso attesta spese per assistenza tecnica di parte nel processo penale. Ecco, mi pare che queste voci di spesa non possano considerarsi voci di danno, non sono senz'altro facenti parte del danno immediatamente conseguente al fatto di cui si discute in questo processo; sono piuttosto spese mediate, attestanti neppure un danno indiretto direi, ma spese strumentali rispetto all'assistenza di natura processuale e quindi non credo possano considerarsi come componenti di danno. Al più potrebbero essere valutate ai fini della liquidazione delle spese processuali, ove il Tribunale ritenga che di tale natura possano... tale natura possano avere. Ecco, in questo senso.

PRESIDENTE - Grazie (voce fuori microfono)...

AVV. LABRUNA - Sì, Presidente, Avvocato Labruna. Io mi associo alle puntuali deduzioni ed eccezioni dell'Avvocato Giorgi, evidenziando solamente che per quanto riguarda le notule del dottor Rivella, commercialista,

dall'indicazione delle stesse non è neanche chiara né documentata quale sia l'attività effettivamente svolta, non vi è alcuna documentazione nonostante vi sia un richiamo a delle offerte effettuate in passato che però non sono allegate.

AVV. PETELLA - L'Avvocato Petella in sostituzione del professor Stile quale difensore del Responsabile Civile R.F.I. si associa.

PRESIDENTE - Va bene. Avvocato, prego.

AVV. D'APOTE - Posso?

PRESIDENTE - Certo.

AVV. D'APOTE - Sì, sono fuori tema.

PRESIDENTE - Ah, è fuori tema.

AVV. D'APOTE - Sì, no, si tratta di una... è una produzione che in extremis ho visto non è stata fatta perché è stata fatta dal Pubblico Ministero all'udienza del 05 giugno del 2013 in udienza preliminare, ma nella quantità, devo dire difficilmente anche controllabile a livello di verifica, delle produzioni che sono state fatte invece nel corso di questo dibattimento, manca. Allora, si tratta di un riferimento, un atto notificato a me per conto di... per Moretti, poi mi è stato notificato anche per altro imputato, ma comunque basta uno. Il riferimento è a un procedimento penale che è il 6517 del 2012 R.G.N.R. Procura di Lucca, e si riferisce a un foglio di prescrizione per contravvenzioni, e cioè per i fatti che

sono addebitati come elementi di colpa specifica in questo processo, che vorrei produrre. Questo a proposito di chi fa prescrivere i processi (voce fuori microfono).

PRESIDENTE - Su questa, Pubblici Ministeri?

(più voci fuori microfono)

PRESIDENTE - Non hanno... Avvocato D'Apote, non si è... non si è capito bene. Può ripetere di cosa si tratta?

AVV. D'APOTE - Cioè...

PRESIDENTE - Al microfono.

AVV. D'APOTE - Sì. Si tratta del foglio di prescrizioni inerente a un procedimento penale il cui numero ho letto prima ma non ho più l'atto e quindi non lo ricordo a memoria, pendente da tempo immemorabile presso la Procura della Repubblica di Lucca e riguarda le prescrizioni comminate dall'Azienda Sanitaria Locale in relazione alle contravvenzioni che nel nostro processo costituiscono addebiti di colpa specifica. Di quel processo, nonostante, devo dire, anche insistenze, miei controlli in Procura, controlli che ho chiesto anche più volte alla collega... alla collega Giorgi, qualche anche piccolo stimolo, non si è mai saputo nulla.

PRESIDENTE - Allora...

(più voci fuori microfono)

PRESIDENTE - Pubblico Ministero, se vuole su questo (sovrapposizione di voci)...

P.M. AMODEO - Presidente, siamo lieti, lieti di questa

richiesta, Presidente.

PRESIDENTE - Non si oppone. Bene.

P.M. AMODEO - Non si oppone.

PRESIDENTE - Non si oppone. Le Parti Civili vogliono aggiungere qualcosa? No? Allora siamo pronti.

AVV. SCALISE - Una sola cosa. Forse ho - come dire - letto tra le righe. Se per comodità del Tribunale le memorie che noi abbiamo predisposto a contrasto di quello che assume il consulente del Pubblico Ministero, noi possiamo anche depositarle ora, però questo non significa una rinuncia nemmeno implicita alle eccezioni che noi abbiamo sollevato sull'ammissibilità di quelle produzioni del Pubblico Ministero, che secondo noi rimangono e sono delle consulenze tecniche e vanno acquisite con le modalità previste dal codice e cioè all'esito dell'esame del consulente che le produce. Per cui se il Tribunale per sua comodità le vuole vedere già adesso per non fare due camere di consiglio, noi gliele possiamo anche dare, fermo restando che non è assolutamente una rinuncia alle eccezioni, nemmeno implicita, che abbiamo sollevato.

PRESIDENTE - Sì. Allora grazie, apprezziamo questo spirito di collaborazione.

AVV. SCALISE - Ma che scherza (sovrapposizione di voci)...

AVV. MOSCARDINI - Presidente, ovviamente non ci sottraiamo neanche noi perché rispetto alle considerazioni del P.M. depositiamo diciamo quelle che sono controdeduzioni

tecniche di Curti e di Giglio.

PRESIDENTE - Quindi possiamo solamente dare atto a verbale chi deposita? Allora, l'Avvocato Scalise deposita. Poi?

AVV. PETELLA - Avvocato Petella deposita una nota a firma del professor Diana, una nota a firma della professoressa Torchia e una nota a firma del professor Antonio De Iorio.

AVV. MOSCARDINI - Presidente, per ordine del verbale, l'Avvocato Moscardini in sostituzione dell'Avvocato Giovene e anche del professor Sgubbi, deposito delle risposte del professore Graziano Curti, una memoria del professor Giglio, più un'integrazione del professor Giglio a quella memoria, per un totale di tre documenti.

AVV. SCALISE - Presidente, mi scusi, sempre Avvocato Scalise. Perché ne rimanga traccia a verbale, la memoria che io ho depositato è una memoria ai sensi dell'articolo 121 ed è a mia firma, ed è solo controfirmata dal mio consulente.

AVV. BARRO - Presidente, mi scusi, solo per ricordarlo, alla scorsa udienza (sovrapposizione di voci) per il professor Giglio.

PRESIDENTE - Allora, altre... altre memorie da depositare? No. Pubblico Ministero, su queste memorie vuole già subito dirci qualcosa, così...? Nulla osserva.

P.M. GIANNINO - Sulla produzione nulla.

PRESIDENTE - Nulla osserva.

P.M. GIANNINO - Nel merito poi si vedrà.

PRESIDENTE - Le Parti Civili?

AVV. DALLE LUCHE - Un'unica... sono semplicemente memorie o ci sono allegati anche dei documenti alle memorie?

(più voci fuori microfono)

AVV. DALLE LUCHE - Perché se sono solo memorie non ci sono...

PRESIDENTE - Possiamo dare una risposta oppure facciamo (sovrapposizione di voci)...

AVV. DALLE LUCHE - Eh, sì.

PRESIDENTE - L'Avvocato Dalle Lucche chiede: sono memorie o ci sono documenti allegati?

AVV. MOSCARDINI - Presidente guardi, stavo fornendo una copia ai colleghi. Ovviamente ne ho una copia informatica per chi lo volesse. E' allegato alla prima memoria del professor Giglio un articolo del Giornale Internazionale di Scienza Meccanica a firma dello stesso professor Giglio.

PRESIDENTE - Volete guardarle? (sovrapposizione di voci)...

AVV. PETELLA - Presidente, scusi, per completezza, anche le memorie che ho depositato io sono memorie ex 121 a firma dei nostri consulenti e controfirmate dall'Avvocato Stile. Alla memoria della professoressa Torchia sono allegati cinque documenti; di quella in ogni caso ne chiediamo l'acquisizione come memoria, a prescindere dall'ordinanza in relazione alle memorie tecniche del Pubblico Ministero.

PRESIDENTE - Ne chiedete l'acquisizione...?

AVV. PETELLA - Sì, in ogni caso.

PRESIDENTE - A prescindere?

AVV. PETELLA - A prescindere dalla questione.

PRESIDENTE - Avvocato Dalle Luche, brevemente, oppure vuole...?

AVV. DALLE LUCHE - Sì, no, allora volevo... cioè...

PRESIDENTE - Le vuole guardare? Ha ragione.

AVV. DALLE LUCHE - Eh, quantomeno guardarle, nel senso, poi...

PRESIDENTE - Va bene. Diamo il tempo all'Avvocato Dalle Luche di guardarle e così poi... le guarda subito o ci ritiriamo, Avvocato?

(più voci fuori microfono)

PRESIDENTE - Va bene, va bene, va bene, okay. Grazie.

-(Viene sospeso il procedimento alle ore 11:14).

-(Viene ripreso il procedimento alle ore 11:43).

PRESIDENTE - Allora, Avvocato Dalle Luche.

AVV. DALLE LUCHE - No, nessuna questione, signor Giudice. Ho esaminato i documenti e va beh...

PRESIDENTE - Va bene. Ci potevate chiamare. Allora, c'è dell'altro da aggiungere? Perché il Tribunale poi si ritira per fare un'ordinanza definitiva. Quindi c'è dell'altro da aggiungere? Non ci pare. Allora rientriamo per decidere su tutto... l'articolo l'abbiamo preso?

(più voci fuori microfono)

PRESIDENTE - Allora ci vediamo tra un quarto d'ora.

-(Viene sospeso il procedimento alle ore 11:44).

-(Viene ripreso il procedimento alle ore 12:08).

| |
|------------------|
| ORDINANZA |
|------------------|

PRESIDENTE - Eccoci. Allora, ci siamo? Allora, innanzitutto c'è l'ordinanza con riferimento alle richieste ed alle relative eccezioni formulate dalle Parti alle udienze precedenti da quella odierna per le quali il Tribunale osserva che per quanto concerne alla richiesta avanzata dall'Avvocato Siniscalchi di acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rese dal teste Hartmut Hintze all'Avvocato Klaus Lenz (trascrizione fonetica) in data 07/03/2016, il dissenso espresso al riguardo dal Pubblico Ministero non ne consente l'accoglimento; in relazione invece ai testi residui delle difese Ulrike Thöle, Gerd Röhring, Mück Sebastian, Kuegler Jeorg, Tovini, Gargano e Ponti, si prende atto delle rinunce e del consenso prestati dalle Parti ed in ogni caso ritiene il Tribunale che l'istruttoria già compiuta ne tenga superflua l'audizione e pertanto se ne dispone la revoca ex articolo 494 comma 4 c.p.p., unitamente al sopraindicato teste Hintze; in ordine all'istanza di nuova misurazione del fusello, del raggio di raccordo e dell'angolo di attacco della cricca

proveniente dagli Avvocati Siniscalchi e Ruggeri, il Collegio non ritiene di procedere all'attività richiesta, tenuto conto dell'istruttoria dibattimentale svolta; quanto alle memorie depositate dal Pubblico Ministero con i relativi allegati, a firma dei Pubblici Ministeri Amodeo e Giannino e dei loro consulenti tecnici, il Tribunale ne dispone l'acquisizione e l'utilizzabilità nei limiti di cui all'articolo 121 del codice di rito, laddove si qualifichino come memorie, anche aventi un contenuto di natura tecnica o scientifica, ma meramente illustrativo delle tesi delle Parti su cui si è sviluppato un ampio contraddittorio nel corso del dibattimento; negli stessi termini si dispone l'acquisizione delle memorie con i relativi allegati a firma dei Difensori o dei consulenti tecnici depositate dai Difensori, nonché delle note a firma del C.T. Poschmann e delle relazioni a firma della dottoressa Bertolino; con riferimento alle relazioni di consulenza psichiatrica relative alle Parti Civili di cui gli Avvocati Maffei e Bartolini hanno richiesto l'acquisizione, si dispone in conformità, essendo stati escussi sul punto i consulenti tecnici Vitale e Petracca; sull'istanza dell'Avvocato Labruna concernente l'estromissione delle Parti Civili risarcite integralmente con quietanza, ogni statuizione sul punto, in mancanza di formali revoche delle costituzioni, è

rinviata alla fase decisoria; in relazione al provvedimento acquisitivo dei filmati della Polizia Scientifica già emesso, si procede all'integrazione del medesimo, con riferimento alle riprese effettuate anche all'esterno della cisterna; va invece rigettata la richiesta di esclusione della nota correttiva a firma del C.T. D'Errico, avanzata dall'Avvocato Stile, alla luce dell'ordinanza già pronunciata dal Collegio all'udienza del 15 luglio 2015; per quanto attiene al verbale di conciliazione del 12/11/2012 intervenuto tra Dante De Angelis e Trenitalia S.p.A., se ne dispone l'acquisizione nei limiti di cui agli articoli 238 e 238 bis del Codice di Procedura Penale; in relazione alle ulteriori richieste di acquisizione di documenti provenienti da tutte le Parti, se ne dispone l'acquisizione in quanto rientranti nella nozione generale di documento accolta dall'articolo 234 c.p.p., ad eccezione del libro dell'autore Gatti, di cui si dispone la restituzione; in ordine alla richiesta di citazione dei periti nominati nell'incidente probatorio, ritiene il Collegio che l'anticipata acquisizione della prova realizzatasi con incidente probatorio comporta la sua utilizzazione in sede dibattimentale, senza alcun bisogno di procedere alla sua rinnovazione, risultando diversamente vanificata la funzione stessa dell'incidente probatorio, non incidendo in alcun modo al riguardo l'allegazione

dell'articolo a firma dei predetti prodotto dal Pubblico Ministero all'odierna udienza ed acquisito ex articolo 234 c.p.p. ed in nessun caso qualificabile come parere tecnico; quanto all'istanza proveniente dall'Avvocato Ruggeri, il Tribunale non ritiene di sollevare la questione di pregiudizialità innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea; si rigettano infine tutte le ulteriori richieste istruttorie avanzate ai sensi del 507 c.p.p., tenuto conto degli esiti dell'attività istruttoria espletata e dei provvedimenti già emessi da questo Tribunale. Si alleggi la presente ordinanza a verbale, di cui si è data lettura ex articolo 148 comma 5 c.p.p. e si proceda oltre.

Allora, a questo punto abbiamo... siamo tutti pronti. Il Tribunale dichiara chiusa l'istruttoria dibattimentale e dichiara utilizzabili ai fini della decisione tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del dibattimento. Veniamo all'altro aspetto della discussione. Il Tribunale ha valutato attentamente le posizioni espresse da tutte le Parti processuali in ordine alla richiesta di rinvio proveniente dalle Difese, con contestuale richiesta di sospensione della prescrizione ex articolo 159 Codice Penale e quindi, valutato tutto ciò, ritiene di accogliere l'istanza di rinvio della discussione, che pertanto, alla luce delle indicazioni che ci erano state fornite da tutte le Parti,

è stata calendarizzata in maniera abbastanza intensa, con un calendario che non è trattabile da un punto di vista delle date. Per quanto riguarda le singole posizioni, avrete modo di organizzarvi e di comunicare al Tribunale entro il 15 luglio, depositandolo in cancelleria, quale sarà l'ordine all'interno delle posizioni, intendendo per tali Pubblici Ministeri, Parti Civili, Responsabili Civili ed Imputati, quale sarà l'ordine che intendete seguire. Il calendario che abbiamo predisposto a partire dal 12 settembre del 2016 prevede tre udienze per la discussione del Pubblico Ministero, le udienze del 12, 14 e 15 settembre; poi, per le Parti Civili vengono individuate cinque date, che sono il 16, il 19, il 20, il 21 e il 22 settembre; per i Responsabili Civili e gli Imputati, sulla base sempre delle indicazioni che ci sono state fornite, vengono indicate altre dieci date a partire dal 23 settembre, 26, 27, 28, 29, 30, 03 ottobre, 04 ottobre, 19 ottobre e 20 ottobre. Prego? Non abbiamo capito.

AVV. SINISCALCHI - Scusi, se può ripetere le ultime udienze.

PRESIDENTE - Allora, Responsabili Civili ed Imputati?

AVV. SINISCALCHI - Sì.

PRESIDENTE - 23, 26, 27, 28, 29, 30 settembre, 03 ottobre, 04 ottobre, 19 ottobre e 20 ottobre. Se poi riducessimo anche i tempi...

(più voci sovrapposte)

PRESIDENTE - ...quindi potremmo anche accorciare, perché ci sono udienze in cui... settimane in cui dove, noterete, faremo udienza dal lunedì al venerdì. Ovviamente ci siamo tenuti per certi versi un po' più larghi. Se voi foste in grado, in condizione di chiudere prima noi mettiamo... inseriamo nel verbale l'elenco, che quindi è a vostra disposizione... vi invitiamo, vi sollecitiamo quindi entro il 15 di luglio a depositare in cancelleria un'elencazione (audio insufficiente - parole incomprensibili) elencazione articolata, nominativa, altrimenti... vi sollecitiamo perché altrimenti dovremo fare noi (audio insufficiente - parole incomprensibili) provvedimento e dare noi indicazioni a voi di quando parlare, quindi vi conviene... sarebbe opportuno farla prima. Chiaramente data... dato l'accoglimento dell'istanza di rinvio, dati i tempi appunto che ci siamo dati, ogni richiesta di rinvio per impedimento ci auguriamo non venga neanche lontanamente immaginata, visto tutto quanto ci siamo detti sino ad ora. Ci vogliamo dire altro oppure ci salutiamo? Ci vediamo quindi allora il 12 settembre, sempre se Dio vuole, alle ore 09:30.

P.M. GIANNINO - Arrivederci, buona estate.

PRESIDENTE - Arrivederci.

Il presente verbale, prima dell'upload a Portale Giustizia per

la documentazione e certificazione finale del computo dei caratteri, risulta composto da un numero parziale di caratteri incluso gli spazi pari a: 56050

Il presente verbale è stato redatto a cura di:
SENTOSCRIVO Società Cooperativa

L'ausiliario tecnico: SPINELLI SIG.RA MARILENA - Stenotipista

SPADON SIG.RA MIRELLA - Trascrittrice

Ticket Udienza n° 70096

ID Procedimento n° 222886